



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo

sentiti i procuratori delle parti, letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n.
8516/2017 RGL pendente

tra

contro

COMUNE DI NERVIANO

nonché contro

I.N.P.S.

sciogliendo la riserva assunta;

rileva:

IN FATTO

ha adito il Tribunale di Milano, chiedendo quanto segue:

“dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Nerviano consistente nell’aver negato al ricorrente l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art 65 della L. 448/1998;

b. ordinare al Comune di Nerviano di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e, conseguentemente, di accogliere la domanda del ricorrente e trasmettere all’I.N.P.S. comunicazione dell’avvenuto riconoscimento del diritto;

c. ordinare al Comune di Nerviano di riconoscere al ricorrente – in quanto titolare di un permesso unico lavoro - il diritto all’assegno di cui all’art 65 della L 448/1998 anche per gli anni a venire, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

d. condannare l’INPS a pagare al ricorrente la somma di € 918,42 a titolo di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, come maturato al 31.8.2017 con riserva di precisazione per i mesi maturandi alla data della decisione; oltre interessi legali;

f. adottare, ai sensi dell’art. 28 Dlgs 150/2011, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione”; spese vinte da distrarsi.



, cittadino marocchino residente nel COMUNE DI NERVIANO, titolare dal 2000 di permesso di soggiorno per motivi familiari, attualmente "permesso unico lavoro" (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), premetteva che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che da se stesso, da tre figli minorenni. si lamentava che il Comune di Nerviano, in data 7.6.17, avesse respinto la domanda presentata il 29.5.2017, volta al riconoscimento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 448 del 1998. Il rigetto è motivato come segue: *"non sono presenti i principali requisiti previsti da INPS, ente erogatore del sussidio: cittadinanza italiana o comunitaria...; cittadinanza non comunitaria ma in possesso del "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato dopo almeno 5 anni di residenza regolare in Italia; possesso del requisito di status di rifugiato politico... possesso della "carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario..." o della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro"* (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente).

Il COMUNE DI NERVIANO non si è costituito, restando contumace in giudizio.

I.N.P.S., costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e, in particolare, chiedeva, preliminarmente nel rito, di dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del ricorso;

dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'INPS con riguardo alla domanda di assegni per il nucleo familiare;

nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato accertando e dichiarando che l'INPS non ha posto in essere alcuna condotta discriminatoria;

respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti dell'INPS in quanto infondata; con vittoria di spese.

Il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale, quindi riservandosi di decidere.

IN DIRITTO

Il ricorso proposto ex art. 702 bis cpc ed ex art. 44 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è fondato.

In diritto, giova premettere che l'art. 65, "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori", della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sancisce quanto segue:

"1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione



economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale".

La menzionata disposizione è già idonea ad escludere il difetto di legittimazione passiva, invocato dall'I.N.P.S., in quanto l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli



minori viene concesso dai Comuni di residenza ed erogato dall'I.N.P.S., con conseguente rigetto della sollevata eccezione.

Richiamato il citato art. 65 della L. n. 448/1998, deve rilevarsi che l'art. 80, rubricato "*Disposizioni in materia di politiche sociali*", della L. n. 388 del 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), al comma 5, stabilisce che "*L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo*".

A fronte della predetta delimitazione dell'ambito entro il quale può essere riconosciuto l'assegno di cui all'art. 65 della L. n. 448/1998, giova richiamare, per gli argomenti di diritto dedotti a sostegno dell'adottata motivazione, l'intervento della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 40, decisa il giorno 11.3.2013 e depositata il 15.3.2013. In particolare, nel pronunciarsi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati in relazione all'art. 80, comma 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale della norma menzionata, nella parte in cui subordinava, al requisito della titolarità della carta di soggiorno, documento sostituito dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e legittimante la concessione agli stranieri dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili).

In motivazione per quanto rileva ai fini del presente giudizio, analizzando l'art. 80, comma 19, della legge cit., con specifico riguardo al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, "*pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato*", la Corte Costituzionale richiamava i suoi precedenti costituiti dalle sentenze n. 187 del 2010 e n. 329 del 2011, in cui, la Corte stessa "*rilevò che – ove si tratti, come nei casi allora delibati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova*



inserito – qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea. (...) se si considerano i principi affermati, in particolare, nella sentenza n. 329 del 2011, è evidente che un identico ordine di rilievi possa e debba essere evocato (...) anche nell'attuale scrutinio, avuto riguardo alla natura ed alla ratio delle provvidenze qui in considerazione". Inoltre, alla luce dei parametri costituzionali fondanti la tutela del diritto alla salute e le "esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie", richiamato anche l'art. 2 della Costituzione, la Corte Costituzionale concludeva nella citata sentenza ritenendo "priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (...) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico".

Le medesime ragioni di diritto espresse dalla Corte Costituzionale impongono un'interpretazione dell'art. 65 della legge 448 del 1998 in senso non discriminatorio nei confronti degli stranieri, dovendosi peraltro dare atto che la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riferimento a tale norma è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 17.7.2013 n. 196).

Depone nel senso dell'esegesi predetta anche la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, recepita con il D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3 e relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la quale ha introdotto per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari, nelle prestazioni socio-assistenziali.

In particolare, l'art. 11, rubricato "Parità di trattamento", commi 1 e 4, della citata Direttiva 2003/109/CE, garantisce ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, e sancisce che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni essenziali".

A sua volta, ad ulteriore sostegno dell'interpretazione l'art. 9, comma 12, lett. c) del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, a modificazione del D. Lgs. 286/1998, stabilisce che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può "usufruire



delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”.

Deve quindi darsi atto, poi, che, in forza dell'art 13 della L. 97/2013, il beneficio oggetto di causa è stato esteso ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e ai familiari di cittadini comunitari.

In tale quadro normativo, è dirimente ai fini del decidere richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. Sulla questione oggetto di causa è recentemente intervenuta infatti, la Corte di Giustizia, investita dalla Corte di Appello di Genova della questione pregiudiziale, con la sentenza del 21 giugno 2017, resa nella causa Causa C-449/16, stabiliva, in senso favorevole alla fondatezza del ricorso, che *“L'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.*

Dato atto che la fattispecie regolata dalla Corte di Giustizia è del tutto sovrapponibile a quella oggetto di causa in cui il ricorrente è titolare di permesso unico, il ricorso deve essere integralmente accolto.

Peraltro, deve infine, osservarsi che anche la Cassazione si è espressa in senso favorevole a parte ricorrente, stabilendo che *“La mancata concessione, ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia, dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della l. n. 448 del 1998, per il periodo precedente all'1 luglio 2013, costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale, in relazione alle prestazioni essenziali, previsto dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall'art. 13, comma 1, della l. n. 97 del 2013”* (Cassazione, Sentenza n. 11165 del 08/05/2017).



Per tutti gli esposti motivi il ricorso va accolto, dovendo l'assegno ai nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 l. 23 dicembre 1998 n. 448 essere riconosciuto al ricorrente in quanto titolare di permesso unico lavoro.

Deve essere dichiarato quindi il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Nerviano consistente nell'aver negato al ricorrente, I _____, l'assegno di cui all'art. 65 L. 23 dicembre 1998, n. 448, con conseguente ordine al Comune di Nerviano di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra con accoglimento della domanda del ricorrente. Il Comune di Nerviano dovrà anche trasmettere a I.N.P.S. comunicazione di avvenuto riconoscimento del diritto. Al Comune di Nerviano deve essere altresì ordinato di riconoscere al ricorrente il diritto all'assegno di cui all'art 65 della L 448/1998 anche per gli anni a venire, a parità di condizioni con il cittadino italiano. In qualità di ente erogatore, I.N.P.S. deve essere condannato a pagare a

l'assegno di cui sopra e, in particolare, la somma di € 918,42 a titolo di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, come maturato al 31.8.2017, oltre interessi legali, restando assorbita ogni questione ulteriore.

In quanto mero ente pagatore che non ha posto in essere alcun atto di discriminazione, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio nei rapporti tra I.N.P.S. e parte ricorrente. In quanto soccombente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il Comune di Nerviano deve essere invece condannato al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di Euro 2.500,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti GUARISO, NERI e RIZZI.

PQM

dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Nerviano consistente nell'aver negato al ricorrente l'assegno di cui all'art. 65 L. 23 dicembre 1998, n. 448;

ordina al Comune di Nerviano di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra con accoglimento della domanda del ricorrente, con trasmissione a I.N.P.S. della comunicazione di avvenuto riconoscimento del diritto;

ordina al Comune di Nerviano di riconoscere al ricorrente il diritto all'assegno di cui all'art 65 della L 448/1998 anche per gli anni a venire, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

condanna I.N.P.S. a pagare al ricorrente l'assegno di cui sopra e in particolare, la somma di € 918,42 a titolo di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, come



maturato al 31.8.2017, oltre interessi legali;

dichiara compensate le spese del giudizio nei rapporti tra I.N.P.S. e parte
ricorrente;

condanna il Comune di Nerviano al pagamento delle spese di lite liquidate nella
misura di Euro 2.500,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti GUARISO, NERI e RIZZI.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 03/11/2017.

Il Giudice
Dr.ssa Eleonora De Carlo

